

Torino dalla Tipografia... Favale e C. via Bertola...

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato...

DEL REGNO D'ITALIA

Table with subscription rates for various regions like Torino, Piemonte, Svizzera, etc.

Table with meteorological observations for Torino, including barometer, wind, and temperature data.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

COMPRESI I RENDICONTI DEL PARLAMENTO.

Table showing subscription rates for the official gazette and parliamentary reports.

Le associazioni possono aver principio col 1° e 16 di ogni mese e si ricevono: In Torino presso la Tipografia G. Favale e Comp.

In tutto il resto dello Stato presso gli Uffici Postali o col mezzo di Vaglia che si possono avere presso i detti Uffici Postali. — Tali Vaglia non fa d'uopo assicurarsi. — La Tipografia non ne spedisce la ricevuta perchè basta per sicurezza del mittente lo scontrino dell'Ufficio Postale.

Si avverte che a cominciare dal 1° gennaio p. v. l'affrancamento delle lettere costerà cent. 20 e non più 15 come presentemente.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 22 DICEMBRE 1864

Relazione a Sua Maestà

Sire, L'art. 4 della legge 29 maggio 1864 intorno alla soppressione delle corporazioni privilegiate, che deve attuarsi al 1.º gennaio dell'anno prossimo, determina che il servizio dei facchini nelle dogane e nelle città franche si conformi a speciali regolamenti che alle Camere di commercio spetta di proporre per essere indi approvati dal Governo di V. M.

La necessità però di dare assetto a tal servizio sopra principi conformi i quali valgano a mantenere la sicurezza pubblica, la disciplina e la buona amministrazione fa sì che si pensasse intanto ad apparecchiare un regolamento generale che a guisa di progetto veniva sottoposto alle osservazioni di quelle Camere di commercio nella cui sede funzionano le più importanti dogane.

Raccolte siffatte osservazioni e ponderati i varii pareri che le Camere di commercio trasmettevano al Ministero, è sembrato che si potesse alle une e agli altri far ragione col regolamento che ora ho l'onore di sottoporre alla Reale Sanzione e nel quale si dà inoltre facoltà al Ministero delle Finanze di indicarne poi quelle dogane ove l'opera dei facchini sarà necessaria, nonché di fissare la tariffa delle merci a cui essi potranno aver diritto, facoltà che si estenderà eziandio all'approvazione degli speciali regolamenti che potranno essere necessari alle varie dogane.

Prego quindi ora la M. V. di voler frezzare dell'augusta Sua firma il qui unito schema di Decreto.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 29 maggio 1864; Sulla proposta del Ministro delle Finanze, Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento pei facchini di Dogana, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del

Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 4 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

Q. SELLA.

Il N. 2046 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

REGOLAMENTO

pei facchini di Dogana.

Art. 1. Nelle Dogane di maggiore importanza il servizio di facchinaggio è riservato esclusivamente a facchini nominati dal Direttore Compartimentale delle Gabelle sulla proposta delle Camere di Commercio.

Tale disposizione è applicabile ai magazzini per depositi doganali e al Porto franco di Genova che si considerano come dipendenze delle rispettive Dogane, non che agli Uffici doganali delle città franche.

Art. 2. Per quanto riguarda il facchinaggio nei magazzini generali e nelle stazioni delle ferrovie, la scelta dei facchini, sotto l'osservanza di speciali Regolamenti approvati dal Governo, spetta alle rispettive Amministrazioni, quand'anche siano ivi istituiti Uffici di Dogana.

Art. 3. Il servizio dei facchini di Dogana riguarda tanto il movimento interno, quanto il trasporto delle merci dai porti, dalle calate, dai carri o dalle barche alla Dogana e la loro consegna dalla Dogana sui carri e sulle barche.

Nelle città franche per i generi compresi nella franchigia, tale servizio si limita al movimento delle merci nel recinto della Dogana.

Fuori degli spazi doganali, o assimilati a questi, è sempre libero il trasporto delle merci che possono mettersi in consumo senza formalità daziarie.

Art. 4. Nelle Dogane di minor importanza, alle quali non venissero applicate le disposizioni del presente Regolamento, il Capo di Ufficio potrà escludere dal lavoro di facchinaggio coloro che credesse immeritevoli della confidenza dell'Amministrazione.

Art. 5. Chi vuole essere nominato facchino di Dogana deve provare in forma autentica:

- a) di contare più di venti e meno di trenta anni di età; b) di essere di sana e robusta costituzione fisica; c) di non avere mai subito condanne per crimini o delitti, e di aver sempre tenuto una condotta incensurabile.

Possono essere accettati senza dover produrre questi requisiti coloro che fecero parte delle abolite corporazioni privilegiate, o che al momento della pubblicazione del presente Regolamento esercitano, senza aver dato motivi di censure, da oltre due anni il mestiere di facchino presso una Dogana.

Art. 6. Ogni facchino sarà munito di apposita patente di nomina e dovrà, durante le ore di servizio, portare al petto un medaglione in metallo con l'indicazione della Dogana in cui serve.

Si la patente di nomina che il medaglione saranno ritirati in caso di morte o di licenziamento.

Art. 7. Il servizio dei facchini di Dogana è posto sotto la dipendenza delle Camere di Commercio e della Amministrazione delle Gabelle e verrà comandato da un Console.

Ove i facchini sono in numero superiore ai trenta, essi si divideranno in squadre, ognuna delle quali sarà diretta da un Capo-squadra.

Ogni squadra dovrà comporsi almeno di quindici facchini.

Tanto i Consoli quanto i Capli-squadra dovranno essere eletti in seno ai facchini.

Art. 8. I facchini di ciascuna Dogana saranno tra loro associati tanto per eseguire in comune il servizio del facchinaggio, quanto per soccorrerli a vicenda nei casi di malattia.

Essi potranno inoltre associarsi per l'istituzione di una Cassa di mutuo soccorso, onde venire sussidiati nella vecchiaia.

Possono essere assegnati come fondo di questa Cassa i valori che si trovassero in possesso delle abolite corporazioni privilegiate.

Art. 9. I facchini di Dogana sono solidariamente responsabili dei danni e delle mancanze delle merci per le quali hanno la privativa del trasporto.

Questa responsabilità comincia dal momento in cui le merci sono accettate per il trasporto in Dogana, fino al momento in cui le stesse escono dalla medesima.

Art. 10. I facchini devono prestarsi gratuitamente per la conservazione della pulizia nei locali doganali e per qualunque altro servizio d'interesse esclusivo dell'Amministrazione, compreso quello per le controvisite e per il riscontro delle merci nei depositi doganali.

Però il trasporto delle merci che, sottoposte a controvisite, venissero dichiarate in contravvenzione, do-

vrà essere retribuito dalla parte Inquisita, in ragione di una seconda operazione di facchinaggio.

Nei riscontri dei depositi doganali l'opera dei facchini sarà retribuita dai proprietari delle merci, in ragione di 1/2 la ora, quando si sieno trovate differenze soggette a pena.

Art. 11. È obbligo dei facchini: Prestare l'opera loro per il pesamento, traslocazione, aprimento e ricomposizione dei colli che si presentano in Dogana;

Sorvegliare per turno i locali di Dogana, in modo che gli stessi non siano mai abbandonati; Trovarsi presenti al servizio dall'apertura fino alla chiusura della Dogana, prestandosi, ove occorra, nei giorni festivi ed in qualunque ora, sia di giorno che di notte;

Usare maniere civili tra di loro e col pubblico; essere rispettosi ed ubbidienti verso i membri delle Camere di Commercio, gli impiegati ed altri agenti delle Dogane; adempiere il servizio secondo gli ordini ricevuti dai propri capi e osservare i Regolamenti speciali che verranno dal Ministro delle Finanze approvati per ciascuna Dogana.

Art. 12. Non entrano negli incarichi dei facchini i lavori che si riferiscono all'imballatura, cucitura e legatura dei colli, al riattamento delle casse e dei barili e simili. Per tali lavori, in quanto non spettino agli agenti subalterni od alle guardie sedentarie doganali, è libero ai commercianti valersi delle persone a ciò idonee; il Capo della Dogana potrà però escludere quelle che credesse immeritevoli della confidenza dell'Amministrazione.

Art. 13. È proibito ai facchini: Di chiedere ed accettare qualsiasi mancia o remunerazione oltre i prezzi di tariffa;

Di usare preferenze per il trasporto delle merci; Di ingerirsi nelle operazioni daziarie per conto di negozianti;

Di assentarsi senza averne ottenuto il permesso; Di fumare negli spazi doganali.

Art. 14. Non saranno durante l'anno accordati permessi di assenza che eccedano otto giorni. Però in circostanze straordinarie di famiglia tanto i facchini quanto i loro Consoli e Capli-squadra potranno chiedere ed ottenere in via eccezionale permessi d'assenza fino a quindici giorni.

Ove il permesso eccedesse le ventiquattro ore non si avrà diritto al riparto della mercede per tutto il tempo dell'assenza.

Tali permessi saranno dati dal Console, per un tempo non maggiore di ventiquattro ore, e dal Capo della Dogana sulla proposizione del Console, negli altri casi.

Art. 15. Nella seconda quindicina del mese di dicembre i facchini di ciascuna Dogana saranno convocati in riunione generale sotto la presidenza del Capo della Dogana per procedere all'elezione d'un Console e del Capli-squadra.

La riunione verrà convocata a cura del Console cessante.

In caso di morte o destituzione del Console, come anche per la prima elezione, la riunione sarà convocata per cura del Capo della Dogana.

Art. 16. Il Console e i Capli-squadra saranno eletti per schede segrete a maggioranza relativa di voti, e durano in po to un anno, dal 1.º gennaio al 31 dicembre.

Nelle elezioni fatte nel terzo quadrimestre dell'anno i nuovi eletti staranno al posto fino al termine dell'anno successivo.

Il Console e i Capli-squadra cessanti potranno essere rieletti.

Art. 17. Il Direttore Compartimentale delle Gabelle, sentito il parere della Camera di Commercio, può annullare l'elezione quando i facchini eletti s'ano riconosciuti inabili o abbiano dato motivo di diffidenza, o abbiano commesso infrazioni alle discipline doganali, o si siano mostrati insubordinati verso i loro capi, verso i membri della Camera di Commercio e gli impiegati di Dogana.

Per gli stessi motivi il Direttore Compartimentale delle Gabelle, sentito pure il parere della Camera di Commercio, può durante l'anno rimuovere i facchini dal posto di Console o Capo-squadra.

Art. 18. Spetta ai Consoli: Sorvegliare tutto l'andamento del servizio affidato ai facchini, e specialmente:

Accettare le commissioni di facchinaggio dai negozianti e distribuire il servizio tra i Capli-squadra e in mancanza di questi direttamente ai facchini;

Vigilare affinché non avvengano furti, scambi, guasti e contrabbando di merci;

Tener conto del lavoro, curare la riscossione delle merci e provvedere per il riparto ai facchini delle medesime;

Sorvegliare la condotta dei subalterni, promuovendo contro i medesimi quelle punizioni di cui si fossero real meritevoli;

Provvedere, nella grande affluenza del lavoro, con operai straordinari;

Concedere permessi di assenza nel limite di cui all'art. 14;

Rappresentare i facchini in tutte le emergenze relative al servizio.

Art. 19. I Capli-squadra hanno l'incarico di distribuire il lavoro tra i facchini compresi nella propria squadra, e di trasmettere al rispettivo Console la nota dei trasporti, di mano in mano che vengono eseguiti.

Essi, senz'essere in modo assoluto dispensati dal facchinaggio, veglieranno:

Perchè non succedano furti, scambi, guasti e contrabbando di merci;

Perchè non restino possibilmente interrotte le spedizioni delle loro singole partite, e perchè siano accompagnate sempre dai prescritti receipti doganali;

Faranno anche sì che le merci destinate a soffermarsi nei locali di Dogana siano convenientemente collocate, chiedendo le necessarie istruzioni agli impiegati della Dogana locale;

Che non vengano estratte partite di merci senza che ne sia dato avviso agli impiegati della Dogana;

Che nessuno si permetta di trasportare, rimuovere, aprire od in qualsiasi altro modo alterare l'esterno o l'interno dei colli senza l'autorizzazione e l'intervento degli Ufficiali della Dogana.

Art. 20. In quelle Dogane nelle quali per il piccolo numero dei facchini non sia necessaria la nomina del Capli-squadra, le attribuzioni di questi verranno esercitate dal Console.

Art. 21. Nell'assenza o malattia del Console supplirà il più anziano dei Capli-squadra, e nell'assenza o malattia del Capli-squadra, il più anziano dei facchini. A pari anzianità sarà preferito il più vecchio d'età.

Se l'individuo chiamato con quest'ordine non avesse la capacità necessaria al disimpegno degli uffici attribuitigli, il Capo della Dogana vi deputerà il più abile, che più sia prossimo in grado od in anzianità a quello da surrogarsi.

Art. 22. Le merci spettanti ai facchini devono essere pagate subito dopo eseguito il trasporto delle merci, e al momento della riscossione saranno notati in appositi registri, sotto la vigilanza della Camera di Commercio e del Capo della Dogana locale.

Art. 23. Per la riscossione delle merci e per la tenuta dei conti può essere incaricato un facchino di Dogana o altra persona stipendiata dai facchini e nominata dalla Camera di Commercio.

Art. 24. I facchini di Dogana possono, ma senza alterazione del servizio, visitare e verificare i libri e i conti nei quali hanno interesse, o da cui possono riconoscere lo stato di giacenza delle merci nella Dogana.

Art. 25. Sul prodotto delle merci spettanti ai facchini sarà fatta una prelevazione da stabilirsi nel Regolamento speciale di ciascuna Dogana, e da destinarsi: Alla compra degli oggetti necessari al servizio e alle spese relative alla tenuta dei conti;

A formare e mantenere il fondo di riserva che sarà determinato per ciascuna Dogana onde far fronte agli eventuali rimborsi per danni e mancanze di merci;

A soddisfare eventualmente la parte delle merci dovute ai facchini che, sottoposti a processo, fossero stati assolti;

A pagare una gratificazione ai facchini cessanti dal servizio per malattia ed in caso di morte alle loro famiglie;

All'eventuale concorso nelle istituzioni di mutuo soccorso già esistenti o che verranno fondate a vantaggio dei facchini medesimi.

Art. 26. Nei luoghi in cui il facchinaggio veniva esercitato da corporazioni privilegiate sarà inoltre dal prodotto delle merci prelevata quella somma che di accordo tra il Governo, il Municipio e la Camera di Commercio verrà giudicata necessaria per la continuazione d'isussidi che fin qui prestavansi dalle corporazioni suddette alle vedove, agli orfani e agli impotenti al lavoro.

Art. 27. La rimanenza delle merci introitate verrà per cura del Console ripartita settimanalmente tra i facchini di ciascuna Dogana.

I facchini temporaneamente inabili al lavoro per infermità parteciperanno al riparto settimanale delle merci nella misura e con le norme che in ciascuna Dogana verranno determinate dagli speciali Regolamenti.

Art. 28. Nelle Dogane nelle quali cessasse di essere applicabile il presente Regolamento, o dove la scelta dei facchini si deferisse ad altre Amministrazioni, gli oggetti e il fondo di cui all'articolo 25 saranno divisi tra i facchini in attività di servizio.

Gli esclusi non potranno in questi casi elevare alcuna pretesa di compenso o di indennizzazione.

Art. 29. I facchini di Dogana sospettati di furto, di contrabbando, di contravvenzioni assimilate al contrabbando, di crimine o delitto, saranno immediatamente sospesi dal servizio e quindi espulsi se condannati.

Se furono assolti saranno per regola riammessi in servizio col terzo dei proventi arretrati. Ora però che tale giudizio non ha alcun dubbio sulla loro onestà, perchè in caso diverso il Direttore Compartimentale delle Gabelle potrà non solo mantenere la perdita dei proventi arretrati, ma escluderli anche dal servizio.

Art. 30. Nei casi di disobbedienza, rima, contesa, cattiva condotta, trascuranza nel lavoro, e delle man-

Mercato	Giorno del mercato	Frumento tenero la sorte	Frumento tenero prezzo medio	Frumento duro prezzo medio	Granturco	Riso istrano prezzo medio	Riso Istrano prezzo medio	Riso Barona prezzo medio	Segale prezzo medio	Avena prezzo medio	Ora prezzo medio
Alessandria	5 xbra	17	16	12	10	98	59	34	24	87	10
Asti	10	16	34	13	90	13	69	9	31	8	93
Casale	10	16	65	16	19	9	41	26	19	8	97
Imola	10	16	24	14	50	8	60	21	50	7	10
Jesi	10	18	12	16	39	7	18	11	56	8	9
Aquila	10	16	73	16	50	9	98	8	41	9	56
Arezzo	10	17	34	10	65	26	43	9	76	9	18
Ascoli	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Avellino	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Bari	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Benevento	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Bergamo	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Bologna	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Brescia	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Dosenziano	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Cagliari	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Castellammare	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Campobasso	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Caserta	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Catania	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Catanzaro	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Chieti	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Corno	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Varese	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Lecco	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Cosenza	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Cremona	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Crema	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Cuneo	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Saluzzo	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Fossano	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Mondovi	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Savigliano	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Ferrara	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Firenze	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Foggia	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Porti	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Cesena	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Genova	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Ghiavari	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Savona	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Girgenti	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Grosseto	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Lecco	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Livorno	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Porto Ferraro	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Lucca	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Macerata	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Sanseverino	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Massa	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Fivizzano	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Messina	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Milano	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Lodi	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Melegnano	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Gallarate	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Modena	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Mirandola	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Pavullo	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Napoli	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Novara	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Pallanza	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Verceili	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Palermo	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Corleone	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Parma	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Pavia	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Mortara	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Vigevano	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Voghera	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Pesaro	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Pertugia	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Fuligno	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Piacenza	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Pisa	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Porto Maurizio	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Potenza	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Ravenna	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Lugo	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Reggio (Calabria)	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Reggio (Emilia)	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Guastalla	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Salerno	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Sassari	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Sienna	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Sondrio	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Teramo	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Torino	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Ivrea	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Chivasso	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Carmagnola	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50
Inverigo	10	16	55	16	49	8	40	9	04	11	50

canze di cui si parla negli art. 10, 11, 13, potrà il Capo della Dogana, sentito il Console, sottoporre il colpevole ad una multa da due a cinquanta lire, a beneficio del fondo di riserva, e ciò indipendentemente dalla applicazione delle leggi generali.

Nel gravi casi di recidiva potrà il Direttore Compartimentale o chi lo rappresenta, sentito il Console e i due facchini di maggior grado ed anzianità, pronunciare l'espulsione del colpevole.

Art. 31. Coloro che saranno espulsi dal servizio perderanno ogni diritto alla proprietà dei valori di cui all'art. 25.

Su questi valori invece sarà dovuta una volta tanto una quota parte a coloro che cesseranno dal servizio per infermità o vecchiaia.

Per determinare questa quota parte si prende per base l'entità approssimativa dei valori di cui all'art. 25 divisa per il numero dei facchini, con ciò per altro che se ne paghi solamente un quarto per ogni volgere di dieci anni di lavoro prestato, ed una parte ed un quarto a chi lavorò per più di 50 anni.

La quota parte spettante a quelli che cessano dal servizio per morte sarà pagata agli aventi diritto all'eredità.

Il Console, sentiti i due facchini di maggior grado ed anzianità, determina le somme da pagarsi.

In caso di contestazione decide amministrativamente il Capo della Dogana.

Art. 32. I facchini ammessi a far parte dell'associazione dovranno pagare una sol volta, al più tardi in ventiquattro rate mensili, la somma di 48 lire per aumento del fondo di riserva.

Art. 33. Le controversie tra i facchini di Dogana ed i privati per le mercedi e per qualunque altro oggetto contenzioso, ove le parti non intendano rivolgersi ai Tribunali ordinari, saranno risolte in via amichevole dalle Camere di Commercio, e nei luoghi dove non sono Camere di Commercio dal Capo della Dogana locale.

Art. 34. Il danaro del fondo di riserva sarà custodito dalla Camera di Commercio, nella circoscrizione della quale è la Dogana, e messo a frutto in modo sicuro sotto la responsabilità della Camera stessa.

Art. 35. Il Ministro delle Finanze, sentite le Camere di Commercio, indicherà le Dogane presso le quali il servizio dei facchini dovrà conformarsi al presente Regolamento, e per ciascuna di esse determinerà la tariffa delle mercedi ed il numero dei facchini, ed approverà quei Regolamenti speciali, che per avventura fossero richiesti dalle particolari condizioni di ciascuna Dogana.

Art. 36. Il presente Regolamento avrà vigore incominciando dal giorno 1 gennaio 1865.

Visto d'ordine di S. M.
 Il Ministro delle Finanze
 Q. SELLA.

Il N. 2041 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
 Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Veduti i Decreti datoriali del 20 e 31 ottobre 1860 concernenti il Collegio nautico di Palermo;

Sentito il Deputato del Collegio cav. Giuseppe Lanza principe di Trabia nelle sue proposte ed osservazioni;

Sentito il Consiglio delle Scuole dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Sulla proposta del Ministro anzidetto,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Collegio nautico di Palermo è ordinato ad Istituto Reale di Marina mercantile in conformità del Nostro Reale Decreto del 14 agosto 1864, e assumerà la denominazione di *Reale Istituto di Marina mercantile, già Collegio nautico Gioeni-Trabia*.

Il Convitto che presentemente è annesso al Collegio è conservato.

Art. 2. Nel Reale Istituto si danno gli insegnamenti necessari agli aspiranti al grado di Capitano di Marina mercantile di 1.ª e di 2.ª classe, di Costruttore navale di 1.ª e 2.ª classe, di Padroni di cabotaggio e di Macchinisti, fermi quanto agli esami e regolamenti in vigore.

Art. 3. Al maggior progresso degli studi e alla vigilanza dell'Istituto e del Convitto annesso provvede una Giunta composta del Deputato amministratore, che la presiederà, e di due Assessori, che verranno eletti rispettivamente nel loro seno dal Consiglio provinciale e dal Consiglio municipale di Palermo, e i quali dureranno in ufficio due anni.

L'approvazione del bilancio preventivo e dei rendiconti dello Stabilimento, che presentemente è riservata al Ministero, cesserà quindi innanzi di essere necessaria in quanto non occorran mezzi straordinari al regolare esercizio del bilancio o alla chiusura del conto.

Art. 4. Per ora e fino a che non sia altrimenti prescritto, è aggiunto un corso preparatorio d'un anno per quegli allievi che non abbiano sufficiente istruzione a poter intraprendere il corso normale dell'Istituto. Questo corso preparatorio comprenderà l'aritmetica ragionata, l'algebra e la geometria, che saranno date da due docenti con incarico provvisorio.

Sono pure ammessi come insegnamenti provvisori la calligrafia e la ginnastica, i cui docenti riceveranno dall'Istituto un'annua gratificazione.

Art. 5. Per la buona tenuta dell'Osservatorio astronomico, per le osservazioni meteorologiche, per la istruzione degli allievi nella conoscenza dei colori e maneggio degli strumenti, per la regolazione dei cronometri, e come aiuto al Direttore per il mantenimento della disciplina interna è stabilito un posto di Prefetto superiore, il quale è collocato a immediata dipendenza del Direttore, e all'uopo lo supplirà.

Art. 6. Per questa prima volta gli Assessori di cui all'art. 3 sono nominati dal Ministero di Agricoltura e Commercio a dureranno in ufficio fino a tutto dicembre 1864.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 30 ottobre 1864.

VITTORIO EMANUELE II

Il N. 2042 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
 Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto di questo giorno con cui il Collegio nautico di Palermo è ordinato a Istituto Reale di Marina mercantile;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Ruolo organico dell'anzidetto Istituto Reale comprenderà i seguenti posti e insegnamenti: Matematiche, navigazione e astronomia nautica colla direzione dell'Istituto L. 3500
 Costruzioni navali e disegno relativo » 2000
 Prefetto superiore in aiuto del Direttore e incaricato dell'Osservatorio astronomico » 1600
 Nautica elementare » 1600
 Disegno e computisteria » 1600
 Lingua inglese e francese » 1600
 Meccanica elementare e applicazioni di fisica e meccanica » 1600
 Lettere, geografia e storia » 1200
 Attrazzatura e manovra navale » 1200
 Aritmetica ragionata e algebra elementare » 1200

Totale della spesa L. 17400

Art. 2. Allo stipendio del Direttore si farà fronte col capitolo 13 del bilancio 1864 e corrispondente capitolo del bilancio 1865, e per il resto coi fondi che saranno all'uopo stanziati nel bilancio 1865.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 30 ottobre 1864.

VITTORIO EMANUELE II

Il N. 2059 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
 Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;

Visto il Nostro Decreto del 27 gennaio 1861, col quale venne stabilita la divisa della Guardia Nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito coll'art. 2 del precitato Nostro Decreto per rendere obbligatorio l'uso della nuova divisa della Guardia Nazionale del Regno già prorogata coll'altro Nostro Decreto del 6 dicembre 1863 a tutto il corrente mese, è nuovamente prorogata a tutto il mese di giugno dell'anno prossimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 21 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE II

G. LANZA.

Elenco di deposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 4 dicembre 1864:

Allard Luigi, nominato vice-giudice del mandamento di Cesena (Susa);
 Bonamico Paolo, id. di Cavallermaggiore.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA
 INTERNO - Torino 22 Dicembre

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
 DEL REGNO D'ITALIA.
 3ª pubblicazione

Gli aventi diritto alla successione di Gonetti Teresa, fu Carlo

temuta guerra fra il Perù e la Spagna. Amichevoli sono le nostre relazioni col Chili, la Repubblica Argentina, la Bolivia, Costa Rica, il Paraguay, San Salvador e Haiti. Niuna differenza era mai per passato sorta con alcuna di quelle Repubbliche o per altra parte le loro simpatie cogli Stati Uniti sono costantemente espresse con sollecitudine e cordialità. È stata pienamente soddisfatta dal Governo del Chili il debito nato dal sequestro del carico del brick *Macedonia* nel 1821. Continua la guerra civile nella parte spagnuola di San Domingo e non c'è apparenza che sia per finir presto. Si sono aperte liberamente corrispondenze ufficiali colla Liberia e si dimostrano esse un soddisfacente progresso sociale e politico in quella Repubblica. Possiamo sperare che trarrà essa nuovo vigore dall'influenza dell'America per rapido dileguarsi della schiavitù negli Stati Uniti. Io l'invoco la vostra autorità per fornire a quella Repubblica una cannoniera a prezzo moderato, da rimborsarsi agli Stati Uniti con more. Abbisogna quello Stato della cannoniera per difendersi dalle razze indigene africane e nelle mani della Liberia sarà essa più efficace ad impedire la tratta dei neri che non una squadra noile nostra. Il possedimento d'una forza navale organizzata ecciterebbe in quella Repubblica una generosa ambizione e la confidenza che mostrammo noi nel forarla frutterebbe a quella colonia il favore di tutto il mondo civile.

Fu intrapreso sotto i più favorevoli auspicii da una società di cittadini americani e con appoggio cordiale e buona volontà di questo Governo, quanto di quelli della Gran Bretagna e della Russia il telegrafo terrestre tra l'America e l'Europa, per via dello stretto di Behring e della Russia asiatica, già sanzionato dal Congresso nell'ultima sessione. Dalla maggior parte degli Stati dell'America meridionale si sono ricevute assicurazioni della loro grande stima per quell'intrapresa e del loro desiderio di cooperare alla costruzione di linee accessorie a quella comunicazione tra i due mondi.

Odo con soddisfazione essersi rinnovato il nobile disegno di una comunicazione telegrafica fra la costa orientale dell'America e la Gran Bretagna colla speranza di un pronto compimento. Con abbiamo fiducia che col ritorno della pace domestica il nostro paese potrà con energia e vantaggio tornare nella sua antica carriera di civiltà e commercio.

È morto, nello scorso aprile lo stimabile ed amato nostro rappresentante nell'Egitto. Una spiacevole differenza sorta tra il nostro rappresentante temporaneo e il Governo del Pascià cagionò una sospensione di relazioni, ma il male fu prontamente riparato dall'arrivo del successore nel Consolato, ed ora sono in tutto soddisfacenti le nostre relazioni col l'Egitto e si colle Potenze della Barberia.

È stata repressa finalmente colla cooperazione dei buoni uffici del Governo ed altri Stati commerciali dell'Occidente la ribellione che si lungamente aveva imperversato nella Cina. È divenuto molto difficile ed oneroso lo stabilimento giudiziario consolare e sarà necessaria l'opera legislativa per accomodarla all'estensione del nostro commercio ed alle relazioni più intime che si strinsero col Governo e col popolo di quel vasto Impero. Pare che la Cina accetti di buon grado le leggi convenzionali che regolano le relazioni commerciali e sociali tra le nazioni occidentali.

Per causa della condizione speciale del Giappone e dell'anomala forma del suo Governo quell'Impero si dimostra nelle stipulazioni delle sue convenzioni incoerente e capriccioso. Tuttavia grazie all'illuminato accordo delle Potenze occidentali osserviamo già anche in questa parte un progresso ed abbiamo motivo di credere che ciò abbia accresciuto anziché scemato l'amfezia del Giappone per gli Stati Uniti.

Venendo quindi a trattare delle finanze, il presidente dice:

« Gli affari delle finanze del Governo sono stati amministrati con buon successo. Nell'anno scorso la legislazione della passata sessione del Congresso ha prodotto un aumento nella rendita, quantunque non sia passato tempo bastante per sperimentare pienamente l'effetto delle provvisori del Congresso relative all'accrescimento delle tasse. Gli introiti d'ogni genere durante l'anno, sulla base dei mandati segnati dal segretario del tesoro, compresi i prestiti e i bilanci della tesoreria al 1.º luglio 1863, furono di 1,391,795,907 c. 62 e la spesa sulla stessa base fu di 1,298,936,101 c. 39. Si riscossero dalle dogane d. 102,316,152 c. 99; dalle terre d. 588,324 29; dalle tasse dirette d. 478,618 c. 94; da rendite interne d. 109,711,131 10; da diversi fonti d. 47,511,448 10, e da prestiti d. 623,113,929 13. Si spese per servizio dello Stato d. 27,505,599 47; per pensioni ed Indiani d. 7,517,959 97; pel dicastero della guerra d. 60,791,812 97; pel dicastero della marina d. 85,733,292 c. 79; per interessi del debito pubblico d. 52,635,421 c. 69. »

FATTI DIVERSI

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO.

L'Amministrazione della Cassa notifica:
1. Dal 1.º gennaio 1863 la Cassa corrisponderà l'interesse del cinque per cento tanto sull'intero liquidato dei depositanti, quanto sui depositi successivi.
2. L'interesse in favore dei depositanti decorrerà sino alla settimana in cui si effettuerà il pagamento, anche per quei rimborsi che esigono una domanda anticipata.
3. I rimborsi avranno luogo all'atto della domanda per le somme limitate a lire 40; e per quelle maggiori che rappresentino l'interesse annuale scaduto sopra ogni credito,
d'una settimana per le somme non eccedenti L. 150;
di due settimane per quelle non eccedenti L. 500;
di tre settimane sino a L. 1500;
di quattro settimane per ogni somma superiore.

4. L'Ufficio della Cassa sarà aperto per i depositi in tutti i giorni della settimana (compreso il mercoledì), e per rimborsi nei soliti giorni di lunedì, giovedì e sabato nelle ore consuete.
5. Diverse altre modificazioni a vantaggio del depo-

stitanti sono introdotte nel nuovo regolamento interno approvato dalla Deputazione Provinciale, un estratto del quale viene rimesso col libretto ad ogni depositante. Torino, dall'Ufficio della Cassa (via Bellaria n. 7) addì 16 dicembre 1863.

Il Presidente DI BEVIL.
Il Segretario Capo d'Ufficio
F. DEBARTOLOMIS.

NECROLOGIA — I giornali di Torino annunziano unanimi con parole di rammarico la morte di Giuseppe Bocca, per la quale il nostro commercio librario ha perduto uno dei più reputati suoi rappresentanti. Dotato di rara probità ed intelligenza, il Bocca godeva la stima di quanti lo conobbero: possessore di non comuni cognizioni bibliografiche, egli era uno de' migliori giudici in fatto d'edizioni e di libri rari. Non a ciò solo limitava la sua attività; fu pure editore, e fu per sua cura che vennero date alle stampe il *Rimovimento civile d'Italia*, di Vincenzo Gioberti. Egli aveva 76 anni, e già da molti anni travagliato da fiera nevralgia, aveva abbandonato ai figli le cure degli affari e del suo commercio.

NOTIZIE MUSICALI — Il cav. Gennaro Perelli, siciliano, distinto pianista, ha dato un saggio di sua velleità mercoledì sera al Circolo degli Artisti, innanzi ad un'ottima schiera d'intelligenti. Eseguì delle variazioni sul *Trovatore* ed una *pastorale imitativa* di sua composizione. La maestria, l'agilità, la dolcezza e nel tempo stesso la forza di mano dell'esimio pianista furono grandemente ammirate da tutte le persone che assistevano a quella riunione. Mostrò il Perelli essere valente esecutore estendendo della musica classica, suonando un pezzo di Weber, che racchiudeva molte difficoltà di esecuzione. Non è in poche linee che possiamo dare una giusta idea del merito artistico del cav. Perelli; ci riserbiamo quindi a parlarne più a lungo in altra occasione.

TEATRI — Il solerte impresario Martinotti apre la sera di domenica 23 corrente alle 7 1/2 la stagione di Carnevale-quarantima del Teatro Regio col *Simoa*, *Boccamagna*, opera in un prologo e in tre atti del maestro Verdi, nuova per Torino, e col ballo *Salammbò*, musicato dal maestro Gioia. Nella stagione si daranno non meno di cinque opere, fra le quali il *Giulietto Tell* e due balli grandi.

I principali artisti sono per l'opera le signore Giuseppina Medori, Sofia Vera-Lorini, Maria Palmieri, Claudia Lani ed Enrichetta Lombardi, prime donne assolute; e i signori Lodovico Graziani e Carlo Lefranc, primi tenori assoluti; Cesare Boccicchi e Francesco Pandolfini, primi baritoni assoluti; Cesare Dalla Costa ed Eraldo Bagaglio, primi bassi assoluti; Ettore Galli e Polidoro Pellidori, maestri concertatori; e per il ballo la signora Caterina Beretta e il signor José Mendez, primi ballerini assoluti; la signora Cagnola e i signori Cotte, Cuccoli e Pulini, primi mimi assoluti; e i signori Giuseppe Viena e Giuseppe Rota coreografi. La sera di Natale i palchi spettano alla lettera A grande.

L'Impresa del Vittorio Emanuele inaugura la stagione coll'*Attila* del maestro Verdi e col *Nocci di Benvenuto* ballo di Salvatore Viganò. L'opera del Verdi sarà interpretata dalla signora Margherita Rocca-Velasco e dai signori Eugenio Manfredi, Giovanni Valle e Giovanni Landi. Gli artisti principali del ballo sono: le signore Felicità Grosio ed Enrichetta Caprotti e il s'g. Arturo Viganò primi ballerini assoluti, la signora Carolina Brasconni e il s'g. Giuseppe Belloni.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 23 DICEMBRE 1864

DIARIO

In luogo della riforma federale germanica tentata a suo modo e ancor di presente patrocinata dal Governo austriaco il Gabinetto di Berlino sembra intendere al riordinamento militare della Confederazione. Alcune recenti lettere spiegano in questo modo il disegno e il fine della Prussia. Il signor de Bismarck cerca d'indurre gli Stati secondari dell'Alamagna alla soggezione militare verso le due Potenze maggiori perchè in caso di guerra esterna l'attuale ordinamento dell'esercito federale è dannoso. Egli è vero che somigliante disegno conduce necessariamente al dualismo, vale a dire all'egemonia della Prussia nel nord e a quella dell'Austria nel sud dell'Alamagna; ma senza questa riforma non è possibile alla Prussia, se rinunzia alle sue pretese di successione ai Ducati o di annessione, di attuare il programma più ristretto ma sostenuto generalmente nel Regno e dallo stesso partito liberale, di concludere cioè col futuro Sovrano dei Ducati tali convenzioni militari e marittime che la compensino dei sacrifici fatti per togliere quei paesi al dominio della Danimarca. Il Regolamento attuale dell'esercito federale vieta infatti espressamente che « uno Stato della Confederazione, il cui contingente formi uno o più corpi d'esercito (Prussia, Austria e Baviera) aggiunga il contingente di un altro Stato ad uno dei Corpi del suo esercito proprio. »

Secondando il desiderio espresso dal Senato e dalla Camera dei rappresentanti il Governo belga presentò un disegno di legge inteso a definire in modo certo, per ciò che riguarda l'elezione dei membri della rappresentanza nazionale, l'esercizio del diritto d'inchiesta che l'articolo 40 di quella costituzione attribuisce a ciascuna delle due Camere. « Il disegno di legge che ho l'onore, o signori, di sottoporre alle vostre deliberazioni, dice il ministro della giustizia nella relazione che precede alla legge, si restringe a dare alle Camere i mezzi d'azione indispensabili per l'esercizio del diritto d'inchiesta, e lascia all'una e all'altra Camera la cura

di determinare il modo di procedere. Le Camere giudicheranno se lor convenga istituire esse medesimo o incaricare dell'istruzione alcuni dei loro membri; esse provvederanno segnatamente a tutto ciò che concerne la composizione delle Commissioni, il loro modo di deliberare e la presenza dei membri la cui elezione è obbietto dell'inchiesta. In sostanza la legge non interviene che per dare alla Camera dei rappresentanti e al Senato i poteri che lor sono necessari, e per imporre ai cittadini doveri correlativi. »

Quanto al dispositivo della nuova legge è notevole l'art. 4 che dà alla Camera o alla Commissione gli stessi poteri che il codice d'istruzione criminale dà ai giudici d'istruzione, poteri però che non può delegare che a magistrati inamovibili dell'ordine giudiziario e nel solo caso di necessità senza pregiudizio del dritto riservato a ciascuno dei membri della Camera di assistere alle loro operazioni; e l'art. 5 il quale stabilisce che le citazioni debbano farsi, secondo il caso, a richiesta del presidente della Camera, del presidente della Commissione o del magistrato delegato. Gli altri articoli determinano le pene per le ingiurie e le violenze verso i membri inquirenti della Camera, per rifiuto o per la negligenza di obbedire nei testimoni, negli interpreti e nei periti richiesti, e per la testimonianza o dichiarazione falsa e per la subornazione. La pena maggiore è la prigione da due mesi a tre anni colla privazione dell'esercizio dei dritti di voto, di elezione e di eleggibilità per cinque anni almeno e dieci al più; e se il colpevole avrà ricevuto danaro, o ricompensa qualunque o promessa sarà inoltre condannato ad un'emenda da 50 a 3000 lire.

Da alcuni giorni i fogli di Pietroburgo e di Varsavia recano nuove sentenze dei Consigli di guerra contro insorti polacchi. La *Gazetta russa* copia dal Giornale del Governo di Kiev l'annuncio che dal 15 luglio sino al 1.º novembre il governatore generale Annenkoff confermò le sentenze di 332 persone state giudicate dalle Corti marziali per partecipazione all'insurrezione. Questi condannati sono divisi per istato civile così: 227 nobili, 15 borghesi, 63 piccoli proprietari, 23 contadini e 4 soldati. Le pene inflitte sono la morte, i lavori forzati alle miniere a perpetuità e a tempo; i lavori forzati nelle fortezze e nelle fabbriche a tempo; la deportazione perpetua in Siberia; l'internamento indefinito in Siberia; l'internamento nelle province lontane dell'Impero; l'aggregazione alle compagnie disciplinari; e altre pene minori.

La nota Commissione dei Conveni, perduta la pazienza, sta per sciogliersi definitivamente. I vescovi si sono ostinati a non voler presentarle i loro titoli di proprietà. D'altra parte voi sapete, dice una lettera da Costantinopoli all'*Indép. belge*, che l'agente del Principe Cuza non ha voluto mai riconoscere la competenza della Corte suprema e dei rappresentanti europei in una questione ch'egli considera come interna affatto e soggetta alla giurisdizione dei poteri stabiliti nei Principati.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 22 dicembre.

La Banca di Francia ha ribassato lo sconto dal 5 a 4 1/2 per cento.

Chiusura della Borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 (chiusura) — 65 30
Id. Id. 4 1/2 0/0 — 93 80
Consolidati Inglesi — 89 1/2
Consolidato Italiano 5 0/0 contanti — 65 35
Id. Id. Id. in liquidazione — 65 50

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobiliare francese — 932
Id. Id. Id. Italiano — 415
Id. Id. Id. Spagnuolo — 603
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele — 313
Id. Id. Lombardo-Veneto — 506
Id. Id. Austriache — 433
Id. Id. Romane — 262
Obbligazioni — 225

Copenaghen, 22 dicembre.

Un decreto reale pone in istato di riposo otto generali, 12 colonnelli e 111 ufficiali.

Il nuovo progetto di costituzione accorda, per quanto riguarda il Folksting, libertà completa per gli elettori e per gli eleggibili; per il Landsting non pone alcuna condizione sulla eleggibilità, ma gli elettori dovranno avere una rendita di 2000 talleri o pagare un'imposta di 200. Il Re nominerà 12 membri sopra 64.

Il bilancio normale verrà soppresso. Il Folksting voterà invece una legge di finanza valevole per due anni.

La Camera conserveranno il diritto d'iniziativa, d'interpellanze, di presentare indirizzi al Re e di scegliere il loro presidente.

Parigi, 22 dicembre.

Bilancio della Banca: Aumento numerario milioni 12 2/5; tesoro 10 1/4; diminuzione portafogli 25; biglietti 17 5/6; conti particolari 5; anticipazioni stazionarie.

Amsterdam, 22 dicembre.

La Banca d'Olanda ha ribassato lo sconto al 6 per cento.

Nassau, 22 dicembre.

Le elezioni in secondo grado sono favorevoli all'opposizione.

Francoforte, 22 dicembre.

È arrivato il ministro von der Pfordten; egli avrà un abboccamento con Beust.

Parigi, 22 dicembre.

Il *Moniteur* pubblica una lettera di Drouyn de Lhuys al Sindaco di Sunderland.

Il ministro dice che il Governo dell'Imperatore fu molto soddisfatto per la cordiale accoglienza fatta nell'ottobre scorso dagli abitanti di quella città al comandante e all'equipaggio della *Danae*, e che simili dimostrazioni non possono che stringere sempre più i vincoli d'amicizia che uniscono la Francia e l'Inghilterra.

Madrid, 22 dicembre.

Apertura delle Cortes. — Il discorso della Regina dice: Le relazioni con le potenze estere sono sempre soddisfacenti eccetto che col Perù, ma speriamo che il Governo peruviano si convincerà che la giustizia sta dalla nostra parte e che non tarderemo a giungere ad un accordo senza ledere punto il nostro onore. La comunicazione ufficiale dell'avvenimento al trono dell'Imperatore Massimiliano inaugura una nuova era e così vengono riprese col Messico le nostre relazioni che furono così disgraziatamente interrotte.

Le repubbliche d'America vedranno che le simpatie della Spagna non hanno in mira alcun progetto ambizioso. Gli affari d'Italia sono ancora pendenti in causa delle recenti combinazioni politiche; quando queste perverranno ad una sistemazione definitiva, allora il mio Governo le prenderà in considerazione nel modo che verrà consigliato dalla più delicata prudenza senza mancare al rispetto e all'amore filiale che la Spagna come nazione cattolica professa verso il Padre comune dei fedeli. Presenterò una legge sulla stampa che sia in armonia con la costituzione. Sono costretto a dirvi che lo stato generale della Monarchia considerato in tutto il suo insieme non è molto soddisfacente. Per rimediarmi, presenterò un progetto di legge di grande importanza.

Altro della stessa data.

L'*Epoca* crede che l'ultimo paragrafo del discorso della Corona si riferisca alla questione di S. Domingo.

Lo stesso giornale è di opinione che un prestito sia indispensabile.

Cassel, 22 dicembre.

La Camera d'Assia-Cassel dopo una viva discussione ha incaricato una Commissione d'esaminare se vi possa essere motivo di porre il ministero in istato d'accusa per avere violato la costituzione.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(Bollettino ufficiale)

23 dicembre 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 p. 0/0 C. d. m. in c. 65 43 45 39 40
corso legale 65 40, in liq. 65 40 40 pel 31 xbre.

Consolidato 5 0/0 Piccola rendita da 50 a 200 c. d. m.
in c. 65 50 50 55 50 50 — corso legale 65 50.

Fondi privati.

Banco di sconto e rete. C. d. m. in c. 230.

BORSA DI NAPOLI — 22 Dicembre 1864.

(Dispaccio ufficiale)

Consolidato 5 0/0, aperta a 65 50 chiusa a 65 50
Id. 3 per 0/0, aperta a 63 chiusa a 63.

BORSA DI PARIGI - 22 Dicembre 1864.

(Dispaccio speciale)

Corso di chiusura per fine del mese corrente.

	giorno precedente		
Consolidati Inglesi	89 1/2	89 1/2	
5 0/0 Francese	65 20	65 30	
5 0/0 Italiano	65 10	65 15	
Certificati del nuovo prestito			
Az. del credito mobiliare Ital.	415	415	
Id. Francese liq.	925	921	
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	313	315	
Lombardo	506	505	
Romane	260	262	

G. FATALE REPORTER

SPETTACOLI D'OGGI

SCRIBER (ore 8). La Comp. dramm. francese di S. Meynadier recita: *Un ménage en ville*.

ROSSINI (ore 8). La comica Comp. piemontese di G. Toselli recita: *La barba milionaria*.

GERBINO (ore 8). La Dramm. Comp. diretta da Rossi recita: *Sullivan*.

ALFIERI (ore 8). La Dramm. Compagnia di Cappella e Figara recita: *Osti non osti*.

SAN MARTINIANO. (ore 7 1/2). Si recita colle marionette: *La capanna di Betlemme* — Ballo *L'uomo senza testa*.

AVVISO

L'Annuario del Ministero di Finanze per 1864 si vende presso la Stamperia Reali di Torino e di Milano, non che presso i principali librai di Firenze, Napoli, Palermo e Bologna. Prezzo L. 5.

Per i due Annuari 1863 e 1864, prezzo L. 8.

Torino — GIUSEPPE FAVALE E COMPAGNIA Editori.

Anno II — IL GIORNALE SETTIMANALE

IL PASSATEMPO

LETTURE DI FAMIGLIA

ROMANZI, NOVELLE E VARIETA'

AMERE ED ISTRUTTIVE, ORIGINALI E TRADOTTE

VERRA' GRANDEMENTE AMPLIATO E MIGLIORATO SECONDO LE SEGUENTI CONDIZIONI

IL PASSATEMPO pubblicata alla DOMENICA, a dispenza di 12 pagine almeno, in-4° grande a 2 colonne in carta fina. Le associazioni si ricevono in Torino alla tipografia GIUSEPPE FAVALE & COMP., sia direttamente, sia per mezzo di vaglia Postali (franc.), nonché presso i principali librai d'Italia.

Prezzi per annata (franco in tutto il Regno) L. 7 80

• per semestre id. id. » 4 »

• per trimestra id. id. » 2 »

All'estero coll'aumento dei diritti postali.

Le associazioni hanno principio a capo d'ogni trimestre.

Un numero separato cent. 20

Il programma viene distribuito alla tipografia Giuseppe Favale e Compagnia e dai principali librai. Fra pochi giorni verrà pubblicata la prima dispensa del 1865 che servirà di saggio.

Ecco intanto il titolo delle prime pubblicazioni :

SENZA NOME! Romanzo (dall'inglese) di WILKIE COLLINS. UNA NOVELLA CALABRESE, di BLAGIO MIRAGLIA. LA FIGLIA DEL FALSARIO, (dal tedesco) di C. HEIGEL. ROSE e VIOLE. Poesie e leggende popolari di varie nazioni, raccolte e fatte italiane da COSTANTINO ARLIA. PETER PETROVICH KABATAIEFF. Racconto della vita russa, di IVAN VUKHRENIEFF. LA NOTTE DI SAN SILVESTRO. Ghibirizzio di PIETRO ALPINO. SCENE E CARICATURE DELLA VITA BUROCRATICA, di GIORGIO DIRUPÒ. LA BAMBINA DEI FIAMMIFERI. Fantasia (dal tedesco) di C. ANDERSEN.

UN TESTAMENTO. Racconto di MICHELLE CAPALDÒ. A ZONZO PER PIAZZA MIAANO. Bozzetto torinese, di ARON AL RASCID. UN SEGRETO DI FAMIGLIA (dall'inglese) di WILKIE COLLINS. Traduzione di COSTANTINO ARLIA. SCENE DELLA VITA INGLESE. Da CARLO DICKENS. LA COSCIENZA NON TRANSIGE, (dallo spagnolo) di FERNAN CABELLERO. RACCONTI DEL VILLAGGIO, di GIORGIO DIRUPÒ. SCHIZZI DELLA VITA POPOLARE E DEL GOVERNO RUSSO, da STEFANO. Riviste di scienze e d'arti belle, descrizioni di viaggi, ghibirizzi umoristici, ecc., ecc.

Gli associati in corso riceveranno senza aumento di prezzo il giornale ampliato e migliorato, fino al termine della loro associazione.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DEL DEMANIO

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Bari.

Table with 5 columns: Situazione degli stabili (Provincia, Comune), Se rustici od urbani, Numero complessivo del lotto in ragione del luogo ove si tengono gli incanti, Corrispondente loro valore complessivo, Luogo ove si aprirà l'asta, Data della medesima.

Bari, 9 dicembre 1864.

PROVINCIA DI TERRA D'OTRANTO

DIREZIONE DELLE TASSE E DEL DEMANIO

Avviso d'Asta

Vendita di beni demaniali autorizzata colla legge 21 agosto 1862 numero 793

Il pubblico è avvisato che alle ore 10 antimeridiane del giorno 28 dicembre 1864 si procederà in una delle sale di quest'ufficio, con intervento ed assistenza del signor direttore del demanio o di chi sarà da esso delegato, al pubblico incanto per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo miglior offerente de' beni rustici descritti al num. 13 dell'elenco pubblicato nel giornale di prefettura degli annunci ufficiali della provincia di Lecce; quale elenco assieme ai relativi documenti trovati depositato nell'ufficio della direzione demaniale di Lecce.

I beni che sono depositati in vendita consistono: Possessione masserata detta S. Giacomo o Difesa di Malta, si compone di numero 8 pezzi di terreno semenziale, di erbosio ed alberi di ulivo, ed un pezzo giardinato, caseggiato di numero 8 locali, più alcune grotte incavate per stalle di bestiame e quattro pozzi. Confina a settentrione coi poderi del signori Fondelli e Berardo. A levante colla masseria detta Torre Bianca.

Ripartita sul catasto di Otranto, art. 4718, sez. C, num. 2, 3, 4 e 5.

L'asta sarà aperta sui prezzi d'estimo seguenti, cioè di L. 75,767 80.

L'aggiudicazione avvenuta al maggior offerente sarà definitiva dopo trascorsa mezz'ora che la di lui offerta non sia stata superata e dietro che sarà ripetuta per tre volte l'ultima offerta più vantaggiosa. — Ogni offerta verbale nel calore della gara in aumento non potrà per suddetto lotto essere minore di L. 200. Rimane in libertà dell'acquirente l'accontentarsi del verbale di aggiudicazione o ridur questo a sue spese in pubblico istrumento — La consegna del fondo sarà fatta all'aggiudicatario dopo l'approvazione del contratto e le spese di esso a carico di lui, rimettendosi per tutt'altro all'art. 28 del regolamento di vendita. Il prezzo del suddetto stabile sarà pagato in cinque rate uguali. — Tra 24 ore dall'aggiudicazione si pagherà la prima rata. — Avrà l'abbono del sette per cento chi anticipa l'intero prezzo. — Quando nei primi incanti non intervegna almeno due oblatori l'asta sarà dichiarata deserta ancorchè l'unica offerta fosse maggiore del prezzo di perizia. — Solo quando rimasti deserti i primi incanti si procede sulle stesse basi ad un secondo esperimento e l'aggiudicazione avrà luogo qualunque sia il numero degli oblatori.

Per essere ammessi a prendere parte all'asta gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degli incanti depositare a mani del segr. dell'ufficio procedente o far fede di aver depositato nella casa dell'ufficio di Lecce in danari od in titoli di credito, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo dei vari lotti al cui acquisto aspirano.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolo generale e speciale di cui sarà lecito a chiunque di prendere visione in quest'ufficio procedente.

Gli incanti saranno tenuti col mezzo di asta pubblica.

A Lecce, 26 novembre 1864.

Per detto ufficio di direzione deman. Il sotto-segretario M. ZOTTO.

SOCIETA' ANONIMA per la condotta DELL'ACQUA POTABILE IN TORINO

Il Comitato direttivo ha ordinato il pagamento della somma spettante ad ogni azione per il secondo semestre a saldo dell'ultimo anno d'interesse.

A tale effetto s'invitano i possessori di dette azioni a presentarsi alla Direzione della Società, via Carlo Alberto, num. 30, piano terreno, in tutti i giorni non festivi dall'una alle 4 pomeridiane, incominciando dal 16 gennaio 1865.

Torino, 22 dicembre 1864.

Il Direttore U. CAROZZO.

6079

Strada consortile fra OVADA e MASONE

Alla ore 10 antimeridiane del 3 gennaio 1865 in Ovada, nel palazzo municipale, avrà luogo il secondo incanto del primo tronco della strada consortile fra Ovada e Masone.

L'incanto sarà aperto sulla somma di L. 85,500.

I disegni, la perizia ed il capitolato sono visibili tutti i giorni nell'ufficio della segreteria civica di Ovada.

Il segr. della deputazione consortile Not. Alp. Basso.

6043 ACCETTAZIONE D'EREDITA'

Con atto 30 novembre 1864, passato nauti la segreteria del tribunale del circondario di Torino, il sig. Giovanni Andrea Merja ha dichiarato di non accettare l'eredità del defunto notaio Ignazio Merja, salvo col beneficio dell'inventario a mezza di legge.

Torino, 1 dicembre 1864.

Avv. Enrico Nigra notaio.

COMPAGNIA GENERALE

DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI (CANALE CAVOUR)

Si prevenivano i possessori d'azioni e d'obbligazioni del Canale Cavour, che il pagamento del vaglia d'interesse per il secondo semestre 1864, avrà luogo a partire dal giorno 2 del gennaio prossimo alle seguenti casse:

A Torino alla sede della Compagnia, via della Rocca, n. 21, dalle 10 antimerid. alle 2 pomerid.

A Milano alla Banca Andrea Ponti, via Bigli, n. 10.

A Ginevra alla Banca Commerciale Ginevrina.

A Parigi alla Società generale del Credito Industriale e commerciale.

A Londra alla Banca Agra-Masternan.

Riguardo alle azioni, non saranno pagati che i vaglia delle azioni liberate, e di quelle sulle quali saranno stati regolarmente effettuati i versamenti, incluso l'ultimo. A questo effetto, unitamente al vaglia, dovranno essere prodotte le azioni relative.

Per le occorrenze verifiche di controllo, i vaglia non saranno pagati che il giorno successivo a quello della presentazione, rilasciandosi però al possessore una ricevuta di deposito.

Si rinnova in ultimo l'avviso, già pubblicato nel num. 296 e 299 della Gazzetta Ufficiale del Regno, che su caduti vaglia, tanto de le azioni che delle obbligazioni di L. 500, una ritenuta di cent. 15 sarà provvisoriamente fatta per far fronte alla tassa sui redditi della ricchezza mobile, di modo che il pagamento del vaglia sarà regolato nei seguenti termini:

Per caduti vaglia d'obbligazioni e d'azioni liberate L. 15 — Ritenuta di cent. 15 — Importo netto L. 14 85.

Per caduti vaglia d'azioni con 3 versamenti L. 9 95 — Id. id. 10 — Importo netto 9 80, 22 Dicembre 1864.

AVVISO

Il sottoscritto, nella sua qualità di rilevatorio del negozio per vendita di abiti fatti, già corrente colla ditta Lazzaro Sacardote, coll'insegna di Bazar del Popolo, si fa dovere di notificare aver egli accettato e provvisto il detto negozio con generi di tutta scelta e novità, per modo che troveranno gli accorrenti un ottimo assortimento a prezzi discretissimi.

Simone Levi.

DERUBAMENTO DI CEDOLE.

Si deduce a pubblica notizia e si prevengono le Banche, le Borse, le Tesorerie e l'Arcidiocesi, non che il negozianti di titoli, essere state derubate nella sera dell'18 scorso ottobre corrente anno, nove infra descritte cedole del debito pubblico, al portatore che sono le seguenti:

Table with 2 columns: Cedola (e.g., 657987 di annua rendita di L. 50), Valore (e.g., 50).

Le suddette cedole sono state derubate nella città di Novara.

E diffidate l'acquisto ed il pagamento delle medesime.

6031

VENDETA VOLONTARIA DI STABILI posti sul territorio di Cavallermaggiore

ESTRATTO DI BANDO

Alle 26 prossimo gennaio 1865, ore 9 del mattino, nell'ufficio di giudicato di Cavallermaggiore e nella sala delle pubbliche udienze, nanti del segretario mandamentale sottoscritto, appositamente delegato, si procederà alla vendita volontaria, per pubblici incanti, in n. 9 distinti lotti, d'un caseggiato rustico e di terreni privati, a campo e bosco, con marciolo pel canale, sito il tutto nel concessorio e sul territorio di Cavallermaggiore, della complessiva superficie di ettari 9, 43, 55 circa (giornate 27 circa), di pertinenza degli signori Domenico, Carlo, Angelo, Carolina e Teresa Fratelli e sorelle Bonamico fu avv. Pietro, domiciliati in Torino, rappresentati, perchè minori, dalla loro madre e tutrice signora Bartolino Anna, vedova Bonamico. La vendita seguirà al prezzo e condizioni specificate nel bando verbale il seguente mese. Sono depositate e visibili, in tutte le ore d'ufficio presso il segretario procedente, i titoli e carte tutte riflettenti tal pratica, come altresì i documenti che dimostrano il masserale, le locazioni ed affittamenti da cui sono vincolati i beni cadenti in vendita, non che la nota della rendita loro.

Cavallermaggiore, 20 dicembre 1864.

6052 Caus. Dogliotti segr.

TELEGRAFO SOTTOMARINO DEL MEDITERRANEO

Gli azionisti desiderosi di essere rappresentati nel loro interesse a Parigi all'assemblea generale del 19 gennaio, sono invitati a depositare le loro azioni non più tardi del 25 corrente alla Banca Barbanox, via Bogione, n. 18, con essendo stato determinato nell'adunanza del 19 corrente nella sala della Borsa.

6054

AVVISO

In seguito della pubblicazione fatta dalla Società ITALIANA PER IL GAZ del Giornale Ufficiale del Regno del 20 corrente mese, num. 300;

L'amministrazione della Società anonima dei Consumatori di gas luce avverte che per tutti i consumatori i quali hanno dato e daranno in tempo utile diffidamento vincolandosi con essa, fu provveduto nel loro interesse.

Torino, 23 dicembre 1864.

6093 L'AMMINISTRAZIONE.

PREMIO DI L. 100,000.

Vaglia di obbligazioni del prestito-Milano per l'estrazione del 1 gennaio 1865 a L. 2 caduno; i numeri vincitori hanno diritto all'obbligazione definitiva per sole lire trentacinque caduna.

Si vendono pure titoli interinali a L. 1 50 caduno. Premio gli agenti di cambio PIODA e VALLETTI, in via Vapizze, n. 9, Torino. 5935

6058 DELIBERAMENTO DI STABILE

Il prato in territorio d'Intra, regione al Prato Grande, di cui negli estratti di bando inseriti in questo giornale il 8 e 9 dicembre corrente, numeri 296, 297, incantato sul prezzo di L. 500, venne deliberato, con atto d'oggi, ricevute sul sottoscritto, a favore di Carlo Scavini fu Antonio, d'Intra, per lire 522.

Il termine per l'aumento del costo scade col mezzo del 1 gennaio prossimo.

Intra, 20 dicembre 1864.

Francoisco Delorenzi notaio.

6070 INCANTO

Dietro aumento del costo. All'udienza che sarà tenuta dal tribunale del circondario di Torino, alle ore 10 matutine del giorno 8 prossimo gennaio, avrà luogo l'incanto di un campo in territorio di Cambiano, regione Glareto, di are 28, octario 12, a cui sono correnti il conte Riccardo e il Martino e Giovanni Battista Ferruti Trucco, a seguito dell'aumento del prezzo L. 236, presso a cui era stato deliberato a favore di Francesco Gay, residente a Moncalieri, con sentenza di detto tribunale 25 scorso novembre in dipendenza di subastazione dal medesimo promissa contro Michele Tomco, residente sulle rive di Cambiano, e Giuseppe Maffiolo, toro possessore, residente a Santena.

Il nuovo incanto verrà aperto sul prezzo di L. 276, aumentato dalla Maria Lucia Gill, moglie del debitore Michele Tomco, residente pure sulle rive di Cambiano, sotto l'osservanza delle condizioni di cui nel relativo bando venale 19 corrente dicembre, Torino, 21 dicembre 1864.

C. A. Bazzola seg. Luog. p. c.

6082 REVUCA

DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO Con sentenza del 6 corrente dicembre, il tribunale di commercio di Torino revocò la dichiarazione di fallimento pronunciata contro del Pietro Bettrai, chiacchierato in Torino, con sentenza 3 scorso novembre, pubblicata nel n. 274 della presente Gazzetta Ufficiale del 19 scorso novembre, e ciò per il ricorso da esso Pietro Bettrai e suoi creditori presentato a quel tribunale per la revoca di detta sentenza, come che la sua pronunzia sia stata un equivoco.

Torino, 23 dicembre 1864.

V. L. Baldighi p. c.

5976 TRASCRIZIONE.

Per atto del 17 novembre 1864 ricevuto dal notaio infrascritto, il signori Giuseppe e Pasquale fratelli Proglia fu Giuseppe, nati a Morra (Alba), domiciliati in Torino, fecero acquisto dalla Banca Barbanox e Comp. corrente in Torino, d'un corpo di casa, con i terreni ed i fabbricati dipendenti, in questa città, Borgo Po, lungo lo stradale della Vigna della Regina, della superficie complessiva di are 12, 45, sotto il n. 18 della mappa, sezione 42, fra la coerenza a levante del sig. Pasquario, a giorno dello stradale della Vigna della Regina, a ponente del sig. Manara, ed a notte dei beni del Seminario di Torino, per il prezzo di lire 45,000.

Tale atto venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Torino, il 2 dicembre 1864, vol. 85, art. 35940 e sopra quello generale d'ordine, vol. 488, cas. 87.

Torino, addì 16 dicembre 1864.

G. Domenico Martina not. coll.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.